

inform^Aaziende

LEGISLAZIONE

> Decreto Lavoro: in Gazzetta Ufficiale la legge di conversione

È stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 147/2026, la Legge 25 giugno 2026, n. 112, di conversione, del D.L. n. 62/2026.

Le principali novità introdotte in sede di conversione, entrate in vigore in data 27 giugno, riguardano gli argomenti di seguito trattati.

Tirocini extracurricolari: è stato introdotto un limite di durata massima, nei gruppi di imprese, pari a 12 mesi complessivi per ciascun gruppo (per la concreta operatività, sarà necessario valutare le diverse delibere regionali).

Esonero per conciliazione vita-lavoro: a decorrere dal 27 giugno 2026, per gli anni 2026, 2027 e 2028, alle aziende in possesso delle certificazioni di conciliazione vita lavoro, ex art. 8, comma 1, lett. e), D. Lgs n. 184/2025, è riconosciuto un esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, determinato in misura non superiore all'1% e nel limite massimo di 50.000 euro annui per ciascuna azienda, nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato (per la concreta operatività del provvedimento deve essere adottato un decreto interministeriale e la circolare INPS).

Salario giusto: è stato chiarito che il trattamento economico complessivo è costituito da tutte le voci retributive fisse e continuative, dirette, indirette e differite, definite dai CCNL stipulati dalle Organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, avuto riguardo al settore e alla categoria produttiva di riferimento, nonché all'attività principale o prevalente esercitata, alla dimensione e alla natura giuridica del datore di lavoro, comprese le mensilità aggiuntive e le indennità fisse e continuative, nonché alle prestazioni di welfare contrattuale spettanti alla generalità dei dipendenti e agli eventuali altri istituti o indennità aventi valore economico, definiti dagli stessi CCNL, con esclusione, in ogni caso, delle voci retributive discrezionali e variabili attribuite ai singoli lavoratori.

Distacco per salvaguardia occupazione:

in via sperimentale, dal 27 giugno 2026 al 31 dicembre 2029, il distacco dei lavoratori, nel rispetto delle mansioni svolte, è ammesso, previo accordo sindacale, anche in assenza dell'interesse del datore di lavoro distaccante e anche tra aziende non appartenenti allo stesso settore o che non adottano il medesimo CCNL, quando sia finalizzato alla salvaguardia dei livelli occupazionali o della continuità produttiva, alla conservazione delle competenze professionali ovvero ad evitare o limitare sospensioni dell'attività lavorativa, riduzioni dell'orario di lavoro, ricorso agli ammortizzatori sociali o situazioni di esubero di personale.

Bonus occupazionali 2026: è stata lasciata immutata, rispetto al decreto legge, la disciplina relativa a Bonus giovani 2026, Bonus donne 2026 e Bonus ZES 2026 e all'incentivo alla stabilizzazione dei rapporti di lavoro.

Emergenza caldo: < tutela dei lavoratori in Liguria

Il datore di lavoro, nel tutelare la salute e la sicurezza psicofisica dei lavoratori, deve considerare tutti i rischi correlati allo svolgimento delle mansioni, compresa l'eventuale esposizione, durante il periodo estivo, alle temperature sempre più elevate che caratterizzano le estati degli ultimi anni.

L'INL, con nota 6 luglio 2026, n. 5484, individua come, nel corso degli accertamenti ispettivi effettuati durante il periodo estivo, devono essere oggetto di verifica la valutazione dell'esposizione dei lavoratori allo stress termico all'interno del DVR e la previsione di misure di prevenzione organizzative, quali l'anticipazione dei turni di lavoro negli orari più freschi con interruzione nelle ore più calde, la rotazione dell'orario e

delle attività più faticose tra i diversi lavoratori, la fissazione di pause strutturate in aree ombreggiate o rinfrescate, l'adozione di misure relative alla dotazione di acqua potabile fresca e all'uso di indumenti leggeri, traspiranti e coprenti. In relazione all'emergenza caldo, e ai rischi connessi per i lavoratori, alcune Regioni hanno emanato apposite ordinanze volte a limitare o vietare il lavoro all'aperto che preveda elevati sforzi fisici ed esposizione solare nelle ore più calde (dalle 12.30 alle 16.00) e nei giorni a rischio elevato, come individuati dal sito ufficiale www.workclimate.it.

Con particolare riferimento alla Regione Liguria, è stata adottata l'ordinanza regionale n. 1/2026, la quale prevede che, a decorrere dalla data di pubblicazione e fino al 31 agosto 2026, sono in vigore i divieti alle condizioni di seguito riportate:

- è vietato il lavoro in condizioni di esposizione prolungata al sole dalle ore 12:30 alle ore 16:00, nei settori agricolo e

florovivaistico e nei cantieri edili ed affini in cui si svolgono attività all'aperto, qualora, nonostante l'adozione di specifiche misure di prevenzione, lo stress da calore comporti rischi rilevanti per la salute dei lavoratori, limitatamente ai giorni e nelle aree di cui alla mappa del rischio pubblicata sul sito internet <http://www.workclimate.it/scelta-mappa/sole-attivita-fisica-alta>;

- le prescrizioni non trovano applicazione per le Pubbliche Amministrazioni, per i concessionari di pubblico servizio e per i loro appaltatori, quando trattasi di interventi di pubblica utilità, pronto intervento, protezione civile e di salvaguardia della pubblica incolumità;
- in tutte le lavorazioni all'aperto e nelle lavorazioni che avvengono in ambienti chiusi non climatizzati, ove le condizioni termiche siano influenzate dalle condizioni meteorologiche esterne.



➤ **Lavoratori all'estero: fissate le retribuzioni convenzionali 2026**

È stato pubblicato, sulla G.U. n. 133/2026, il Decreto del Ministero del lavoro 29 maggio 2026, che quantifica le retribuzioni convenzionali 2026 per i lavoratori all'estero.

Il provvedimento prevede che, dal 1° gennaio 2026 a tutto il periodo di paga in corso al 31 dicembre 2026, le retribuzioni convenzionali da prendere a base per il calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni obbligatorie dei lavoratori italiani operanti all'estero, nonché per il calcolo dell'IRPEF, sono stabilite, per ciascun settore, dalle tabelle allegate al Decreto medesimo.

L'INPS, con circolare 18 giugno 2026, n. 66, ha illustrato l'ambito di applicazione del D.l. 29

maggio 2026, che ha individuato le retribuzioni convenzionali da prendere a base per il calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni obbligatorie dei lavoratori italiani operanti all'estero in Paesi extracomunitari con i quali non sono in vigore accordi di sicurezza sociale o sono in vigore accordi parziali.



> Previdenza complementare: funzionamento dell'adesione automatica

La COVIP, con deliberazione 19 giugno 2026, ha reso disponibili le prime indicazioni in tema di adesione automatica alla previdenza complementare per i lavoratori dipendenti del settore privato "di prima assunzione" e per i lavoratori dipendenti del settore privato "non di prima assunzione", che, successivamente al 30 giugno 2026, intraprendano un nuovo rapporto di lavoro.

In relazione ai lavoratori "di prima assunzione", circa l'individuazione della forma pensionistica di destinazione, viene previsto che l'adesione automatica operi verso la forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o dai contratti collettivi, anche territoriali o aziendali (qualora sussistano più forme pensionistiche di riferimento, l'adesione automatica è alla forma individuata con accordo aziendale ovvero, in difetto, alla forma alla quale risulti iscritto il maggior numero di lavoratori dell'azienda). In assenza di forma pensionistica collettiva, l'adesione avviene presso il fondo Cometa, indipendentemente dal CCNL applicato (in tale caso, non sarà dovuta la contribuzione integrativa e verrà versato unicamente il TFR).

La forma pensionistica di destinazione deve risultare adeguata alle istruzioni COVIP in merito ai criteri minimi che devono soddisfare i percorsi e le linee di investimento.

Sul piano contributivo, i versamenti per adesione automatica, che riguardano TFR e contribuzione integrativa, decorrono dal mese successivo allo scadere dei 60 giorni, ma includono importi maturati fin dall'assunzione.

Il meccanismo non trova applicazione per i contratti a termine inferiori a 60 giorni né per i rapporti cessati prima di tale termine.

Per i lavoratori "non di prima assunzione", che attivano un nuovo rapporto di lavoro successivamente al 30 giugno 2026, il meccanismo di adesione automatica opera qualora risultino avere in essere, al momento dell'assunzione, un'adesione a una forma pensionistica complementare, qualora gli stessi non vi rinuncino nel termine di 60 giorni. Se il lavoratore dichiara, invece, di non avere in essere un'adesione a una forma pensionistica complementare, il nuovo datore di lavoro gestirà il TFR destinandolo al Fondo di Tesoreria gestito dall'INPS, ove ne ricorrano le condizioni o lo tratterrà in azienda.

Viene infine precisato che se la variazione del rapporto di lavoro comporta anche la perdita dei requisiti di partecipazione al Fondo pensione precedentemente scelto, ma il lavoratore non ha riscattato interamente la posizione individuale maturata, lo stesso rientra nel meccanismo dell'adesione automatica.

In entrambe le casistiche sopra riportate, il datore di lavoro, al momento dell'assunzione, è obbligato a fornire un'informativa completa su contratti collettivi, forme pensionistiche di riferimento, funzionamento dell'adesione automatica, opzioni disponibili e tempistiche.

Previdenza complementare: < prestazioni pensionistiche

La COVIP, con deliberazione 25 giugno 2026, ha diffuso le istruzioni in tema di prestazioni pensionistiche complementari, in merito alle nuove tre tipologie di prestazioni e gestione delle stesse, applicabili dal 1° luglio 2026, rappresentate da: a) rendita a durata definita, b) prelievi liberamente determinabili, c) erogazione frazionata del montante accumulato.

In termini analitici, la "rendita a durata definita" è una tipologia di rendita erogata per un numero di anni pari alla vita attesa residua, con rata annuale determinata rapportando il montante accumulato alla data di erogazione di ciascuna rata annuale al numero di anni residui.

Con la dicitura "prelievi liberamente determinabili" si intende la prestazione costituita da prelievi che possono essere, tempo per tempo, richiesti nel limite della somma delle rate maturate e non riscosse della suddetta rendita a durata definita.

L'"erogazione frazionata del montante accumulato", fruibile dal prossimo 31 ottobre 2026, è una tipologia di prestazione costituita da un'erogazione rateizzata del montante accumulato, per un periodo predeterminato, non inferiore a cinque anni.

Tali nuove prestazioni pensionistiche sono erogabili dalle sole forme a contribuzione definita e sono alternative alla rendita vitalizia.

La COVIP precisa che, al fine di consentire alle forme pensionistiche complementari di adeguare

in maniera ordinata i sistemi e i processi operativi interni per la gestione delle richieste e l'erogazione delle prestazioni, è previsto un periodo transitorio, che scadrà il 31 dicembre 2026, durante il quale le forme pensionistiche

sono tenute ad acquisire le istanze degli iscritti di accedere alle nuove prestazioni, ma possono procedere alla liquidazione e all'erogazione delle stesse successivamente all'avvenuto adeguamento.

> Imposta sostitutiva IRPEF del 5% e del 15%: chiarimenti

L'Agenzia delle entrate, con circolare 24 giugno 2026, n. 3E, ha offerto precisazioni in merito all'applicazione delle agevolazioni introdotte dalla Legge di bilancio 2026 relative alla tassazione degli incrementi retributivi, dei rinnovi contrattuali e delle maggiorazioni e di indennità per lavoro notturno, festivo, nei giorni di riposo settimanale o per i turni per i lavoratori dipendenti del settore privato.

Nel documento è indicato che l'**imposta sostitutiva dell'IRPEF del 5%** si applica:

- agli incrementi retributivi derivanti da rinnovi contrattuali firmati nel triennio 2024-2026, pagati nell'anno 2026, anche se relativi ad annualità precedenti;
- nel caso in cui gli aumenti previsti dal rinnovo del CCNL assorbano l'importo riconosciuto al dipendente a titolo di superminimo, o trattamento simile, riconosciuto sulla base di un accordo individuale tra dipendente e datore di lavoro;
- agli incrementi retributivi corrisposti in relazione

alla retribuzione dei giorni di ferie, alla gratifica feriale eventualmente prevista dai singoli CCNL e al trattamento aggiuntivo eventualmente riconosciuto dai singoli CCNL per la festività soppressa del 4 novembre.

In merito all'**imposta sostitutiva dell'IRPEF del 15%**, viene chiarito che si applica:

- alla maggiorazione prevista dai CCNL per il lavoro svolto nella giornata di domenica, pur se non coincidente con il giorno di riposo settimanale previsto contrattualmente;
- nel caso di lavoratori part-time verticali, anche se i giorni non lavorati settimanalmente siano più di uno, solo in caso di lavoro nel giorno di riposo stabilito dalle parti;
 - all'intera retribuzione corrisposta per lavoro straordinario notturno o straordinario festivo;
 - alle indennità di reperibilità, previste dai CCNL, anche laddove il lavoratore non abbia effettivamente prestato la connessa attività lavorativa.

> Incentivo alla stabilizzazione dei contratti a termine: le indicazioni INPS

L'INPS, con circolare 3 luglio 2026, n. 72, ha offerto le prime istruzioni per la gestione degli adempimenti previdenziali relativi all'incentivo alla stabilizzazione dei rapporti a termine dei giovani under 35, introdotto dal D.L. n. 62/2026. In termini operativi, è previsto l'esonero, per un periodo massimo di 24 mesi, dal versamento del 100% dei contributi INPS c/ditta per le trasformazioni dei rapporti di lavoro da tempo

determinato a tempo indeterminato, effettuate dal 1° agosto 2026 al 31 dicembre 2026, riguardanti giovani che, alla data della trasformazione, non abbiano compiuto 35 anni di età e non siano mai stati occupati a tempo indeterminato (sono esclusi i rapporti dirigenziali, di lavoro domestico e di apprendistato professionalizzante).

I rapporti a termine agevolabili sono quelli di durata non superiore a 12 mesi che risultino

instaurati entro e non oltre il 30 aprile 2026.

La trasformazione del rapporto di lavoro deve determinare un incremento occupazionale netto rispetto alla media dei lavoratori occupati nei 12 mesi precedenti.

La circolare precisa che l'esonero in trattazione non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente.

Per conoscere con certezza l'ammontare del beneficio spettante e l'eventuale residua disponibilità delle risorse, deve essere inoltrata all'INPS la domanda di ammissione al beneficio, tramite il modulo, attualmente non disponibile, reperibile sul sito www.inps.it, nella sezione denominata "Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo) – Incentivi decreto Lavoro 2026 - Incentivo alla stabilizzazione".

L'INPS precisa che quando il modulo sarà messo a disposizione, verrà emanato un apposito messaggio.

L'istanza telematica può essere inoltrata sia per le trasformazioni già effettuate a decorrere dal 1° agosto 2026 sia per le trasformazioni dei rapporti di lavoro non ancora avvenute.

settore privato "di prima assunzione", avviati successivamente al 30 giugno 2026, secondo le novità introdotte dalla Legge n. 199/2025.

L'Istituto offre istruzioni operative relative alla regolarizzazione delle quote arretrate di TFR, considerato che le quote maturate nel periodo intercorrente tra la data di assunzione e la determinazione della destinazione finale (il lavoratore ha a disposizione 60 giorni) assumono, di fatto, natura di competenze contributive arretrate.

In tali ipotesi, la regolarizzazione delle competenze maturate nel periodo intercorrente tra la data di assunzione e quella di identificazione del regime definitivo di destinazione del TFR deve effettuarsi, senza applicazione di sanzioni civili, interessi o somme aggiuntive, entro il mese successivo al perfezionamento della scelta da parte del lavoratore.

Malattia: indicazioni su particolari tipologie di ricoveri e di strutture

L'INPS, con circolare 16 giugno 2026, n. 65, ha offerto indicazioni operative per il riconoscimento della tutela di malattia nei casi di prestazioni ambulatoriali complesse equiparate al day hospital e nei casi di permanenza in determinate tipologie di strutture sanitarie,

In termini analitici, l'Istituto, rende disponibili indicazioni, tra le altre, su:

- prestazioni ambulatoriali equiparate al day hospital: indennizzabili come giornate di ricovero esclusivamente quelle in cui il lavoratore si reca presso la struttura ospedaliera per effettuare accertamenti programmati. Gli altri giorni compresi nel medesimo arco temporale possono essere riconosciuti come malattia solo se supportati da idonea certificazione medica attestante l'incapacità lavorativa;

- strutture riabilitative e socio-riabilitative psichiatriche e altre strutture sanitarie residenziali e semiresidenziali: per l'equiparazione al ricovero ospedaliero, le strutture psichiatriche sanitarie devono soddisfare i requisiti normativi previsti e operare in regime autorizzato/accreditato. In assenza di tali requisiti, o qualora il ricovero avvenga in strutture a prevalenza socio-educativa prive di cartella clinica, si applica l'equiparazione alla malattia comune, previa idonea certificazione medica;

> Bonus giovani 2026, Bonus donne 2026 e Bonus ZES 2026: al via le istanze

L'Istituto, con tre distinti messaggi, ha reso nota l'apertura della procedura di presentazione delle istanze di accesso ai Bonus giovani 2026 (INPS messaggio 11 giugno 2026, n. 1966), Bonus donne 2026 (INPS messaggio 11 giugno 2026, n. 1970) e Bonus ZES 2026 (INPS messaggio 11 giugno 2026, n. 1968).

Le istanze relative ai tre citati Bonus possono essere presentate accedendo al sito www.inps.it, nella sezione denominata "Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo) compilando il relativo modulo di istanza on-line.

> Previdenza complementare: chiarimenti sul Fondo Tesoreria

L'INPS, con messaggio 10 luglio 2026, n. 2325, ha reso disponibili chiarimenti in materia di conferimento delle quote di TFR al Fondo di Tesoreria per i lavoratori dipendenti del

- strutture di osservazione breve intensiva e degenza breve, annesse alle Unità Operative di Pronto Soccorso: la permanenza presso il Pronto Soccorso o le citate Unità, che può protrarsi anche per alcuni giorni, presenta, ai fini della tutela previdenziale, le stesse caratteristiche del ricovero ospedaliero.

Interessi e sanzioni: < variazione del TUR

L'INPS, con circolare 16 giugno 2026, n. 64, e l'INAIL, con circolare 15 giugno 2026, n. 29, comunicano la variazione del tasso previsto per interessi di dilazione e differimento, nonché per le somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali.

La variazione è conseguenza della decisione di politica monetaria adottata con decorrenza 17 giugno 2026 dalla Banca Centrale Europea, con la quale è stata disposta la variazione del tasso di interesse sulle operazioni di finanziamento.

Visto quanto sopra, l'ex TUR è stato fissato al 2,40% e, a partire dallo scorso 17 giugno, il tasso di differimento applicato è pari al 4,40% e il tasso per le sanzioni civili in caso di mancato o ritardato pagamento di contributi e premi è pari al 7,90%.

> INPS: sospensione della notifica degli atti nel periodo feriale

L'INPS, con messaggio 15 luglio 2026, n. 2371, ha reso noto che, per agevolare gli adempimenti dei contribuenti e dei loro intermediari, dal 27 luglio al 31 agosto 2026 compreso, saranno sospesi i seguenti atti:

- la notifica delle "Note di rettifica";
- le verifiche della regolarità contributiva effettuate tramite il sistema di Dichiarazione preventiva di agevolazione (D.P.A.);
- la notifica delle "Diffide di adempimento" nei confronti di tutti i soggetti contribuenti, salvo i casi in cui sia prossimo il maturare del termine di prescrizione.

Scadenario LUGLIO 2026

Scadenario LUGLIO 2026	
ABBIGLIAMENTO e CONFEZIONI - Aziende industriali - D014	Previdenza complementare: Il contributo a carico Azienda destinato a Previmoda è elevato al 2,30% dell'ERN.
AMMINISTRATORI di CONDOMINIO - SACI - H475	Welfare contrattuale: le Aziende devono mettere a disposizione dei lavoratori in forza strumenti di welfare nella misura del 50% nel mese di Luglio e del restante 50% nel mese di Dicembre di ciascun anno, da utilizzare entro 12 mesi.
CHIMICA - Aziende industriali - B011	• Minimi retributivi; • I.P.O.

Scadenzario LUGLIO 2026

ENERGIA e PETROLIO - B254	Minimi retributivi.
IMPIANTI SPORTIVI E PALESTRE - H077	Minimi retributivi.
GRAFICA ed EDITORIA - Aziende industriali - G01 I	Minimi retributivi.
ISTRUZIONE E RICERCA	Minimi retributivi.
LAPIDEI - Aziende industriali - F04 I	• Minimi retributivi; • Welfare contrattuale: terza tranche - di importo pari a Euro 250,00 - da erogare entro il 31 Luglio 2026.
MARITTIMI - Addetti agli uffici - I39 I	• Minimi retributivi; • Elemento aggiuntivo della retribuzione; • Scatti di anzianità.
METALMECCANICA - Aziende industriali - C01 I	Agli operai già in forza alla data del 31/12/2008, che cessano in corso d'anno, vanno erogati i dodicesimi maturati pari ad annue 11hh e 10mm a titolo di "Elemento individuale annuo di mensilizzazione ex CCNL 20/01/2008".
PORTI - I5G I	• Una tantum: erogazione della terza tranche di Una tantum, pari a Euro 100,00 a copertura del periodo 01/01/2024 - 31/10/2024, da erogare ai lavoratori in forza al 31 Ottobre 2024; • Welfare: erogazione della terza tranche, pari a Euro 100,00.
SERVIZI ASSISTENZIALI ANPAS- MISERICORDIE - T182	Elemento di garanzia retributiva
SERVIZI di PULIZIA - Aziende artigiane - K52 I	Minimi retributivi.
TELECOMUNICAZIONI - Servizi di telefonia - K41 I	• Minimi retributivi; • Assistenza sanitaria integrativa; • Classificazione del personale.



Competenti noi, senza problemi voi
Consulenza e servizio di contabilità del personale domestico

Sezione di Genova
Via Martin Piaggio 15 - 16122 Genova
Tel. 010.8462701 - www.assindatcolf.it



Comsas S.r.l. è al servizio dei clienti
dello Studio Associato Lupi & Puppo

Rilevazione Presenze WEB Zucchetti (rilevatori a muro, rilevatori virtuali, APP su mobile).
Software applicativi: presenze, work flow, trasferte, note spese, timesheet, human resources.

Preventivi, analisi delle configurazioni,
installazione ed assistenza diretta al cliente.

16122 Genova - Via Martin Piaggio, 15
Tel. 010 84 62 71 - comsas@comsas.it



In tema di formazione apprendisti, le aziende potranno far partecipare i lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante ai percorsi formativi finanziati. ISCOT LIGURIA, Ente di formazione di CONFCOMMERCIO GENOVA, accreditato da Regione Liguria, è autorizzato ad erogare la formazione trasversale agli apprendisti, sia in modalità online, tramite F.A.D., sia in presenza, presso le aule didattiche site in Via Cesarea 8/8, 2° piano. L'Ente è disponibile a fare la formazione dalle 8:00 alle 17:00, in orario continuato dal lunedì al giovedì e il venerdì dalle 8:00 alle 16:30; per accedere ad una edizione formativa è necessario raggiungere il numero minimo di 20 apprendisti

Contatti:
Per maggiori informazioni, rivolgersi ISCOT LIGURIA area Formazione
info@iscot.liguria.it



In data 23 Maggio 2024, è stato approvato il nuovo catalogo regionale dell'offerta formativa pubblica dell'apprendistato professionalizzante, rivolto agli apprendisti assunti a partire dal 1/1/2019 ai sensi dell'art. 44 Dlgs. n. 81/2015. L'ente accreditato CNOS FAP LT - Salesiani Don Bosco aderisce al progetto erogando, sia in modalità FAD (formazione a distanza) che in presenza, i corsi di formazione obbligatori e finanziati dal Fondo Sociale Europeo che hanno la durata di 40 ore ciascuno e sono finalizzati all'acquisizione delle competenze di base e trasversali. Il Centro di Formazione Professionale CNOS FAP LT è presente sul territorio ligure nelle sedi di:

Genova Quarto - Via A. Carrara 260 Genova
Sampierdarena - Via S. Giovanni Bosco 14r
Vallecrosia - Via Col. Aprosio, 433



**CONFINDUSTRIA
GENOVA**
Associazione Industriali
della Provincia di Genova

**Il più importante
punto di riferimento
dell'industria privata genovese**

Via S. Vincenzo, 2 - 16121 Genova
Tel. 010.83381 - Fax 010.8338225
www.confindustria.ge.it
Delegazione di Chiavari - Viale Arata, 3 - 16043 Chiavari
Tel. 0185.309761 - Fax 0185.324845



**ASSOCIAZIONE
PROPRIETÀ
EDILIZIA**

**Al servizio dei proprietari
di case dal 1914**

Via XX Settembre, 41 - 16121 Genova
Tel. 010.565149 - 010.565768 - Fax 010.543563



**PROGETTO
SICUREZZA S.r.l.**

Check-up gratuito degli adempimenti
per la sicurezza sul lavoro Valutazione
dei rischi D.Lgs. n. 81/08 Legislazione
ambientale su rifiuti, scarichi ed emissioni
Sistemi qualità norme ISO 9000/14000
Igiene degli alimenti e sistema HACCP
Reg. CE n. 854-04
Formazione del personale



joblab

JOBLAB COMSAS STUDIO ASSOCIATO

Via Leone XIII N. 14 CAP 20145 - MILANO

Joblab Comsas Studio Associato è uno studio che si occupa dell'attività di elaborazione
paghe e consulenza del lavoro, contributiva previdenziale e assistenziale; svolgimento di
pratiche ed adempimenti amministrativi a favore di terzi.

L'attività è svolta dal 2001 e le aziende gestite sono localizzate principalmente in Lombardia.

Questa pubblicazione è redatta a cura dello Studio Associato LUPI & PUPPO

dott. Paolo Puppo
rag. Paolo Michelotti
avv. Alessandro Lupi
rag. Maria Pia Bertini
dott. Matteo Puppo

dott.ssa Rosanna Iacovera
dott.ssa Cristina Biancalani
dott.ssa Marisa Raggio
rag. Daniela Grillà
dott.ssa Federica Castagnola
dott.ssa Giulia Michelotti

dott. Michele Tolle
dott.ssa Suarda Marini
dott.ssa Michela Perna
dott. Benedetto Musso Piantelli
dott.ssa Maria Zambrano Chichanda
dott.ssa Lodovica Rossignotti

16122 Genova - Via Martin Piaggio, 15 - Tel. 010.84.62.71 - www.lupipuppo.it
20145 Milano - Via Leone XIII, 14 - Tel. 02.48.59.131 - www.joblab.it
16154 Genova Sestri Ponente - Via Buccari, 9 - Tel. 010.84.62.71
17031 Albenga (SV) - Reg. Cime di Leca, 31 - Tel. 0182.560712
e-mail: informaziende@lupipuppo.it - lupipuppo@lupipuppo.it

**Il notiziario è redatto con la collaborazione
dello Studio Ansaldo Loero & Associati in Chiavari**